REGOLAMENTO (CEE) N. 3504/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1991

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del prelievo all'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3391/91 (2), in particolare gli articoli 3, paragrafo 2, e 8,

considerando che, nell'ambito di un accordo con gli Stati Uniti d'America, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di granturco nel periodo 1987-1990; che con la decisione 91/30/CEE del Consiglio ('), relativa alla conclusione dello scambio di lettere complementari all'accordo precitato, il Consiglio ha approvato la proroga dell'accordo in parola per il 1991, fermi restando i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo iniziale;

considerando che in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87, la riduzione del prelievo si applica alle importazioni di granturco effettuate in Spagna in base ad un titolo valido esclusivamente in tale Stato membro;

considerando che è opportuno stabilire le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative in particolare al deposito e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire a garanzia dell'osservanza dei loro obblighi, con particolare riferimento all'obbligo di trasformazione o di utilizzazione in Spagna del prodotto importato;

considerando che è materialmente impossibile importare fisicamente in Spagna i quantitativi di granturco e di sorgo in oggetto entro la data del 28 febbraio 1992, come prevede l'accordo; che occorre quindi applicare la disposizione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1799/87 ed effettuare pertanto l'importazione dei quantitativi previsti per il 1991 durante il periodo compreso tra il 1º gennaio e il 30 aprile 1992;

considerando che allo scopo di evitare perturbazioni nel mercato spagnolo è necessario facilitare la distribuzione nel tempo delle importazioni fino al mese di aprile ; che a questo fine è una misura appropriata incrementare la riduzione del prelievo dell'ammontare delle maggiorazioni mensili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del prelievo all'importazione di granturco in Spagna.
- La gara è aperta sino al 19 dicembre 1991. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini per la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.

Articolo 2

- Gli intéressati partecipano alla gara depositando, contro ricevuta, un'offerta scritta presso il servizio competente oppure inviandola a detto servizio mediante telescritto, telegramma o telefax.
- Nell'offerta occorre indicare:
- gli estremi della gara,
- il nome e l'indirizzo preciso del concorrente, con il numero della telescrivente o di telefax,
- la natura e la quantità del prodotto da importare,
- l'importo, per tonnellata, della riduzione del prelievo all'importazione, espresso in ecu,
- l'origine del cereale da importare.
- L'offerta è valida soltanto se :
- a) non supera la quantità massima disponibile per ogni scadenza del termine di presentazione delle domande;
- b) prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, sia stata presentata la prova che il concorrente ha costituito una cauzione. L'importo della cauzione per tonnellata è equivalente a quello della riduzione del prelievo proposta nella sua offerta;
- c) è accompagnata da un impegno scritto di inoltrare all'organismo competente, per il quantitativo aggiudicato, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2 una domanda di titoli di importazione corredata di una domanda di fissazione anticipata del prelievo all'importazione corrispondente alla riduzione proposta nell'offerta e di una domanda di fissazione anticipata dell'importo compensativo monetario spagnolo;
- d) riguarda quantitativi non inferiori a 25 000 t.

⁽¹⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.

^(*) GU n. l. 320 del 22. 11. 1991, pag. 1. (*) GU n. l. 17 del 23. 1. 1991, pag. 17.